



- Limite amministrativo comunale
- Sorgenti
- Stazioni Radio Base
- Depuratori
- Siti a rischio archeologico
- Siti di interesse archeologico
- Centuriazione romana
- Elettrodotti
- Metanodotti
- Vincolo forestale
- Vincolo idrogeologico
- Classificazione aree industriali
- Zona produttiva ampliabile
- Zona produttiva non ampliabile

**Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
NORME TECNICHE (estratto aree produttive)**

Articolo 12 – Analisi delle aree produttive
 1. Il P.T.C.P. individua le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in: a) aree produttive ampliabili; b) aree produttive non ampliabili; c) aree produttive non classificate.
 2. Il P.T.C.P. individua le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in: a) aree produttive ampliabili; b) aree produttive non ampliabili; c) aree produttive non classificate.
 3. Il P.T.C.P. ed il P.I. ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P. Qualora il P.T.C.P. non abbia rilevato insediamenti produttivi pur presenti nel territorio, lo strumento urbanistico comunale provvede a disciplinare tali insediamenti qualificandoli come attività produttive in zona impropria o come aree produttive non ampliabili in base a valutazioni sulla consistenza e necessità del mantenimento. Qualora il P.T.C.P. abbia rilevato insediamenti produttivi che non abbiano od abbiano perso nel PRG vigente alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. tale destinazione produttiva, ad essi non si applicano le presenti norme.

Articolo 13 – Direttive per le aree produttive non ampliabili
 1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri riconvertibile prevedendo:
 a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per la popolazione;
 b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:
 b.1) servizi pubblici o di interesse generale;
 b.2) attività economiche del settore terziario;
 b.3) magazzini e depositi, o simili;
 c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:
 c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano;
 c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;
 c.3) installazione di centrali fotovoltaiche;
 c.4) ogni altra destinazione compatibile con la zona agricola, salvo il rispetto dei vincoli.
 L'art. 13 del P.T.C.P. è abrogato.

Articolo 14 – Direttive per le aree produttive ampliabili
 1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri ampliabile, il P.A.T. conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15.

Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili
 1. Nelle aree indicate ai precedenti articoli 13 e 14 è comunque ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.

